

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale ~~AVELLINO~~
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1572

Comune di Monterosso al Mare (SP) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 7.2.2008 - Hotel Suisse Bellevue.

pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1588

Recepimento Accordo SR "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti".

pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1661**

Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura di verifica screening di cui alla DGR n. 1415/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 38/98 e s.m.i..

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art.16 della l.r. n. 38/1998 e s.m. e i., le Norme Tecniche nella formulazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria;
- di sostituire con le presenti le Norme Tecniche per la procedura di verifica screening già approvate con la DGR n. 1415/1999 e s.m.i.;

di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato consultabile sul sito www.ambienteinliguria.it /Territorio /valutazione di impatto ambientale (via) - Allegati)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1662**

Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983. Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti ai fini applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la l.r. n. 29/1893, recante Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari, così come modificata dalla l.r. n. 50/2012 e dalla l.r. n. 11/2013 ed, in particolare, l'art. 5bis, che ammette che la Regione, con provvedimento della Giunta regionale, individui, tra l'altro, criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di legge, a fronte dell'intervenute modifiche al regime autorizzativo da applicare nelle zone classificate a bassa sismicità;

PREMESSO CHE:

- la Regione, al fine di dare compiuta attuazione al nuovo regime autorizzativo da applicare nelle zone classificate sismiche, previsto dagli artt. 6 e segg. della l.r. 29/83, come modificata dalla L.r. 50/2012, ha avviato un confronto tecnico con le Province, delegate all'esercizio delle funzioni in materia di costruzioni in zone sismiche ai sensi dell'art. 8 della citata l.r. n. 29/83;
- nel corso degli incontri sono state individuate, tra l'altro, le problematiche gestionali ed applicative più ricorrenti, da affrontare in tempi brevi, onde addivenire ad un esercizio uniforme ed omogeneo delle funzioni di che trattasi;

- le Province hanno, in particolare, manifestato l'esigenza di uno specifico indirizzo regionale, che consenta il superamento dei dubbi interpretativi correlati all'applicazione della normativa urbanistico-edilizia e di quella c.d. strutturale, di cui al D.M. 14.01.2008 ed al D.P.R. n. 380/2001, parte II, recante Normativa tecnica per l'edilizia;

CONSIDERATO che:

- le maggiori difficoltà applicative si registrano in sede di valutazione dei progetti relativi agli interventi di sopraelevazione e di ampliamento sugli edifici esistenti, per i quali le Norme tecniche sulle costruzioni impongono l'adeguamento sismico della struttura esistente qualunque sia il materiale da utilizzare per la costruzione dell'opera progettata;
- al fine di corrispondere all'esigenza di certezza nell'applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche e di uniformità di procedura a livello regionale come sopra rappresentata, gli uffici regionali, d'intesa con le Province, sono addivenuti all'elaborazione degli allegati indirizzi interpretativi, che, muovendo dai criteri già fissati nelle Norme tecniche sulle costruzioni per gli interventi di adeguamento, individuano le fattispecie di interventi da non assoggettare né agli adempimenti ivi previsti, quale, in particolare, l'adeguamento, di cui al paragrafo 8.4.1, né al regime autorizzativo, di cui al ridetto D.P.R. n. 380/2001;
- tali indirizzi individuano, in particolare, la casistica non riconducibile né alla definizione di sopraelevazione, di cui all'art. 90 del D.P.R. 380/2001 né a quella di ampliamento, in ragione della relativa trascurabile influenza sulla vulnerabilità della costruzione, per la limitata estensione ed il peso modesto, e sull'esposizione, per la limitata estensione e per gli usi attuali e potenziali delle parti interessate, fermo restando l'obbligo della valutazione della sicurezza e del miglioramento delle condizioni di sicurezza rispetto allo stato pre-intervento nei casi e con le modalità previste dalle Norme tecniche sulle costruzioni;

RITENUTO, pertanto, di approvare, ai sensi dell'art. 5bis, comma 1 lett. c) della l.r. n. 29/83 gli indirizzi interpretativi in merito agli interventi di sopraelevazione e di ampliamento sugli edifici esistenti, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, sviluppo sostenibile, attività di protezione civile, caccia e pesca acque interne altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5bis, comma 1 lett. c) della l.r. n. 29/83 e succ. mod. ed int., gli indirizzi interpretativi in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione e di ampliamento in zone classificate sismiche, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e relativo allegato sul B.U.R. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MERITO ALLE DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE E DI AMPLIAMENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE.

Premesse

Con il presente atto si intende fornire alle Province, enti delegati all'esercizio delle funzioni in materia di costruzioni in zone sismiche, un indirizzo interpretativo univoco in merito agli interventi di sopraelevazione e di ampliamento sugli edifici esistenti, al fine di garantire un'applicazione omogenea ed uniforme sul territorio regionale della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, con particolare riferimento alle Norme tecniche sulle costruzioni (N.T.C.) paragrafo 8.4.1.¹, di cui al D.M. 14.01.2008.

A tal fine i presenti indirizzi, muovendo dai criteri di cui al citato D.M. 14.01.2008, individuano tipologie di intervento, che, in ragione della relativa trascurabile influenza sulla vulnerabilità della costruzione per la limitata estensione ed il peso modesto e sull'esposizione per la limitata estensione e per gli sui attuali e potenziali delle parti interessate, non sono riconducibili alla definizione di sopraelevazione e di ampliamento. In presenza di tali fattispecie, verificato che non ricorrano le condizioni previste alle lett. c) e d) del paragrafo 8.4.1. delle N.T.C., che impone la valutazione della sicurezza e, se necessario, l'adeguamento sismico della struttura esistente, qualunque sia il materiale da utilizzare per la costruzione dell'opera progettata nei casi di sopraelevazione e di ampliamento, non sussiste, pertanto, l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero l'obbligo dell'adeguamento previsto al citato paragrafo 8.4.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni.

E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della valutazione della sicurezza e del miglioramento delle condizioni di sicurezza della costruzione rispetto allo stato pre-intervento come previsto dalle N.T.C..

1. INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MERITO AGLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI

A. Non si configura come sopraelevazione il rifacimento della copertura che comporti:

- a) il semplice innalzamento della quota di imposta della copertura finalizzato all'inserimento di idonea cordolatura di altezza non superiore a 0,5 m;

¹ 8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).

- b) la sola variazione di destinazione d'uso del sottotetto, previa valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3² delle Norme tecniche;
- c) le variazioni della falda di copertura qualora sia mantenuta invariata la quota di gronda;
- d) le variazioni di altezza della costruzione inferiori a 1 m, qualora sia già esistente un piano sismico, fermo restando l'obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle Norme tecniche e di procedere, se necessario, ad interventi di adeguamento;
- e) l'aumento del numero dei piani all'interno di un fabbricato esistente ottenuto mantenendone inalterato il volume e la sagoma, fermo restando l'obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008 e di procedere, se necessario, ad interventi di adeguamento.

B. Non si configurano come sopraelevazione i rifacimenti delle coperture riconducibili alla tipologia degli interventi locali, di cui al paragrafo 8.4.3³ delle N.T.C., qualora ricorrano i seguenti presupposti:

² 8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguiti con riferimento ai soli SLU; nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli SLE i relativi livelli di prestazione possono essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente.

Le Verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC).

Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;

- provati gravi errori di progetto o di costruzione;

- cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione;

- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidità.

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale.

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;

- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);

- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l'intervento.

Il Progettista dovrà esplicitare, in un'apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l'intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.

³ 8.4.3 RIPREVISIONE O INTERVENTO LOCALE

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

- a) realizzazione al di sopra dell'esistente piano di copertura di un volume tecnico, quali il torrino, l'ascensore e/o scala, locale impianto tecnologico, con soluzioni "leggere";
- b) realizzazione al di sopra dell'esistente copertura piana di un tetto a falde con soluzioni "leggere";⁴

2. INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MERITO AGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI

Non si configurano come intervento di ampliamento, soggetto all'obbligo di adeguamento della costruzione esistente a norma del paragrafo 8.4.1 delle N.T.C. :

- a) gli ampliamenti su terreno attiguo alla struttura principale realizzati con giunto tecnico sismico, purchè la nuova porzione sia strutturalmente indipendente, ad eccezione delle fondazioni, che possono essere contigue;
- b) la copertura di terrazzi e balconi, solidali alla costruzione esistente, anche mediante la realizzazione di nuovi volumi, quali verande, vani accessori, bow-windows, sempreché siano riconducibili alla tipologia dell'intervento locale, di cui al paragrafo 8.4.3 delle N.T.C.;
- c) chiusura porticati sempreché il porticato e l'edificio siano separati da giunto tecnico sismico.

La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.